

A.S. 981

Art.1

Dopo il comma 255 aggiungere i seguenti:

255-bis. Al fine di garantire l'attuazione della legge [3 marzo 2009](#), n. 18, e dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*), sull'accessibilità nei trasporti, e all'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità». Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica [16 dicembre](#) 1992, n. 495.

255-ter. La dotazione del Fondo di cui al comma 255-bis è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è inoltre alimentato dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 188, comma 4 e 5, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo [30 aprile](#) 1992, n. 285. Le sanzioni amministrative di cui al secondo periodo sono incrementate del cento per cento delle misure edittali previste. Le somme del Fondo, non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

255-quater. Con decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo [28 agosto](#) 1997, n. 281, sentito l'Automobile Club d'Italia – A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica [16 dicembre](#) 1992, n. 495, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 255-bis secondo periodo.

Conseguentemente:

*a) allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto **programma 2.1** Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: +10.000.000;

CS: +10.000.000.

2020:

CP: +10.000.000;

CS: +10.000.000

2021:

CP: +10.000.000;

CS: +10.000.000.

*b) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, **programma 23.1** Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: -10.000.000;

CS: -10.000.000.

2020:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

2021:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Ex. Emendamento Dall’Osso 37.018

Nota

L'emendamento istituisce il fondo per l'accessibilità e mobilità per i disabili con un onere di 10 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

A.S. 981

Art.1

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

57-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 [dicembre](#) 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 [febbraio](#) 1992, n. 104». La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1o [gennaio](#) 2019.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

Ex. Emendamento Dall’Osso 14.037

A.S. 981

Art.1

Dopo il comma 420 aggiungere il seguente:

420-bis Nelle more del riordino e della revisione organica della disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, la dotazione del fondo di cui all'articolo 131 comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni per l'anno 2020 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2021.

420-ter. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 420-bis e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

420-quater. Agli oneri derivanti dai commi 420-bis e 420-ter si provvede a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo.

Ex. Emendamento 54.022 Dall'Osso ricollocato

Nota

Incremento risorse per il diritto al lavoro dei disabili.

A.S. 981

Art.1

Dopo il comma 141 aggiungere i seguenti

141-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1° gennaio 2019, in euro 350.

141-ter. All'onere di cui al comma 141-bis, stimato in 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 138, primo periodo.

Ex. Emendamento Versace 21.046

Nota

L'emendamento aumenta a 350 euro mensili (attualmente pari a 242,80 euro), la pensione di inabilità, nonché l'assegno di invalidità civile.